

## **Tpl, fondi da concertare con le regioni**

*La legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) che ha stanziato fondi per la mobilità sostenibile nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2019 e il 2033 avrebbe dovuto prevedere il coinvolgimento delle regioni, previa intesa in Conferenza unificata, nella definizione del decreto interministeriale (Mit-Mise-Mef) con i criteri di attribuzione delle risorse. Il mancato coinvolgimento degli enti territoriali «si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione» e per questo la norma istitutiva del Fondo (art. 1, comma 71) va dichiarata illegittima. Lo ha deciso la Corte costituzionale nella senten-*

*za n. 74/2019 (redattore Augusto Barbera) che è nuovamente intervenuta sul riparto di competenze tra Stato e regioni ai sensi della riforma del Titolo V della Costituzione. La Consulta ha ribadito che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. Tuttavia, «la perdurante incompleta attuazione dell'art. 119 Cost. in ordine al sistema di finanziamento regionale, nel contesto di una crisi economica diffusa e di avvertite necessità sociali, rende ammissibili interventi statali di finanziamento del settore, volti ad assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione in funzione di sostegno e integrazione delle limitate risorse regionali disponibili». Ma la mancata previsione di un coinvolgimento delle regioni nel processo di adozione del decreto interministeriale «si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione».*